



ACCORDO

**AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E
DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1**

TRA LA

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

E

**L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
L'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO**

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA REGIONE LOMBARDIA

LA REGIONE PIEMONTE

LA REGIONE DEL VENETO

LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PER

La prosecuzione della gestione del sistema integrato di dati e modelli idrologici e idraulici del bacino distrettuale del fiume Po ai fini della previsione e controllo degli eventi estremi di piena e magra, la difesa idraulica, la gestione delle risorse idriche e la pianificazione di distretto idrografico – periodo 2022-2024.

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – con sede in Roma, Via Ulpiano, 11 (C.F. 97018720587) – di seguito “Dipartimento” – nella persona dell'ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile,

E

l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con sede in Parma, Strada Garibaldi, 75 (C.F.



92116650349) – rappresentata dal Dott. Meuccio BERSELLI, Direttore, nato a Sorbolo (PR) il 2 luglio 1961;

l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, con sede in Parma, Strada Garibaldi 75 (C.F. 92038990344) – rappresentato dal Dott. Alessandro BRATTI, segretario Generale, nato a Ferrara il 04.05.1958;

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 52 (C.F. 80062590379) – rappresentata dall’ Ing. Paolo FERRECCHI, Direttore della Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente, nato a Borgo Val di Taro (PR), il 6 aprile 1964;

la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 80050050154) – rappresentato dal Dott. Roberto Laffi, Direttore della Direzione generale Territorio e Protezione civile, nato a Milano (MI), il 29 settembre 1961;

la Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165 (C.F. 80087670016) – rappresentato dall’ Arch. Salvatore Martino Femia, Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, nato a Grotteria (RC) il 10 novembre 1957, e dall’Ing. Stefania CROTTA , Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nata a Cagliari, il 19 luglio 1969;

la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1 (C.F.80002270074) – rappresentata dalla Dott.ssa Geol. Sara Maria RATTO, Dirigente del Centro funzionale regionale, nata a Ivrea, il 26 maggio 1973, domiciliata per la sua carica c/o la sede della Struttura organizzativa Centro funzionale regionale, via C. Promis n. 2/A - Aosta, in qualità di Dirigente delegato alla stipula della presente convenzione in virtù dell’incarico dirigenziale conferito con la deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 31/03/2022;

la Regione del Veneto, con sede legale a Venezia, Dorsoduro 3906 C.F. n. 80007580279 - rappresentata dall’Ing. Alessandro De Sabbata in qualità di Direttore pro tempore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, in forza dei poteri conferiti con Delibera della Giunta



Regionale n. 309 del 29 aprile 2022”;

(di seguito “soggetti firmatari” o “pubbliche amministrazioni”) e, congiuntamente, “le Parti”:

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell’art. 53, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alle desertificazioni. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi. Alla realizzazione delle attività previste concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni a Statuto Speciale ed ordinario, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione”;
- ai sensi dell’art. 55 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all’art. 53 e riferita all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, l’accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- ai sensi dell’art. 1, c. 1 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, è istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;



- la conoscenza delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente e la conoscenza tempestiva dell'estensione delle aree che possono essere colpite costituiscono presupposto essenziale per l'attuazione delle attività di protezione civile, previsti dall'art. 2 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59" attribuisce alle Regioni funzioni e compiti operativi in materia di Territorio, Ambiente, Infrastrutture ed in particolare di Risorse Idriche e Difesa del suolo e Protezione civile, disponendo all'art. 92 il riordino delle strutture del Magistrato per il Po, del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, il trasferimento nelle strutture operative regionali dei propri uffici periferici, all'art. 109 il riordino del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'art. 110 il riordino degli organi dell'ANPA;
- è stato sancito in data 31 marzo 2001 un Accordo tra il Governo e le Regioni proprio per garantire l'unitarietà di bacino nell'attuazione dell'art. 92, c. 4, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevedeva la stipula di accordi tra le Regioni territorialmente interessate, per garantire il funzionamento delle reti di telerilevamento e la trasmissione dei dati agli organi statali e regionali competenti in materia;
- per il Bacino del Po tale accordo è stato stipulato in data 13 marzo 2002 e prevede la costituzione di un Comitato Tecnico del Compartimento Idrografico del Fiume Po con funzioni di coordinamento per il corretto ed efficiente monitoraggio idro-meteo-pluviometrico, compreso lo scambio dati tra lo Stato e le Regioni del bacino del Po;
- la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta 2515/2001, ha affidato all'ARPA della Regione Emilia-Romagna il compito di progettare, istituire e gestire il Centro



Funzionale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2, c. 7, del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1998, n. 267;

- la Regione Lombardia, con decreto del Presidente della Regione n. 3408 del 7 marzo 2005 ha dichiarato l'attivazione e l'operatività del Centro funzionale regionale che si compone di una pluralità di strutture ubicate in parte presso l'Unità Organizzativa di Protezione civile della Giunta regionale ed in parte ubicate presso ARPA Lombardia;
- la Regione Piemonte, con delibera di Giunta Regionale n. 37-15176 del 23 marzo 20015 e n. 59-7320 del 30 luglio 2018, ha affidato all'ARPA Piemonte il compito di progettare, istituire e gestire il Centro Funzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2, c. 7, del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1998, n. 267;
- la Regione Autonoma Valle d'Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 244 in data 27 gennaio 2003 ha approvato la Convenzione quadro per la realizzazione di un Centro Funzionale della Valle d'Aosta e con deliberazione n. 521 in data 27 febbraio 2009, ha istituito formalmente il Servizio Centro Funzionale regionale che, a seguito del nulla osta rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. DPC/PREN/55703, è stato dichiarato operativo con deliberazione n. 3655 del 11 dicembre 2009;
- la Regione del Veneto con delibera della Giunta regionale n. 2012 in data 27 giugno 2006 ha costituito il Centro Funzionale della Regione del Veneto e che con delibera della Giunta regionale n. 837, in data 31 marzo 2009, ha dichiarato attivo e operativo il Centro per il rischio idrogeologico ed idraulico a decorrere dal 2 aprile 2009;
- il D.P.C.M. 27 dicembre 2002 ha consentito di rendere operativa l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) dal 1 gennaio 2003, in forza dell'accordo costitutivo interregionale stipulato in data 02/08/2001 e ratificato rispettivamente dalla Regione Emilia-



Romagna con L.R. n. 42 del 22 novembre 2001, Regione Piemonte con L.R. n. 39 del 28 dicembre 2001, Regione del Veneto con L.R. n. 4 del 01/03/2002 e Regione Lombardia con L.R. n. 5 del 2 aprile 2002;

- il Regio decreto 9 dicembre 1937 n. 2669, integrato dall'art. 4, c. 10-ter della Legge 31 dicembre 1996, n. 667, dispone lo svolgimento del servizio di piena sulle opere idrauliche classificate nelle categorie I, II e III arginata ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, attività istituzionale già attribuita al Ministero dei Lavori Pubblici e poi demandata, per le opere di competenza, al Presidente del Magistrato per il Po con D.P.R. 30 giugno 1955 convertito nella Legge 18 marzo 1958, n. 240, attualmente sostituito dall'A.I.Po;
- risultava quindi necessario adeguare quanto disposto con il Regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 al mutato assetto istituzionale ed al nuovo quadro di competenza;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha emanato una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico, in data 27 febbraio 2004, la quale prevede che a tal fine, la gestione di detto sistema è assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso la rete dei Centri Funzionali;
- così come stabilito dall'ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001, modificata dall'ordinanza 3260/02, tale rete dei Centri Funzionali è stata realizzata secondo il progetto approvato, nella seduta del 15 gennaio 2001, dal Comitato tecnico di cui alla Legge 3 agosto 1998, n. 267, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 ha inoltre lo scopo di: individuare le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile ai diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse fasi



dell'eventuale manifestarsi, nonché del manifestarsi, di calamità, catastrofi e altri eventi che possano determinare o che determinino situazioni di rischio; definire a fini di protezione civile i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza e i loro legami funzionali ed organizzativi; fornire alle autorità, ai soggetti istituzionali ed agli organi territoriali preposti alla gestione dell'emergenza le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico, legate al manifestarsi di eventi meteo-idrologici particolarmente intensi tali da generare situazioni di dissesto per il territorio nonché di pericolosità per la popolazione, su tutto il territorio nazionale;

- nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, al c. 5 “Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, ed al governo delle piene”, è previsto che “... le Regioni, con il concorso, se del caso, del Dipartimento della Protezione civile, devono assolvere ad un adeguato governo delle piene, a cui devono concorrere le seguenti attività: previsione, monitoraggio e sorveglianza poste in essere attraverso la rete dei Centri Funzionali ...”;
- nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri è prevista la costituzione, da parte del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni interessate, di una “Unità di Comando e Controllo” per i bacini dichiarati di interesse interregionale e nazionale ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, in cui siano presenti opere di ritenuta iscritte nel Registro Italiano Dighe e che tale Unità necessiterà, soprattutto durante gli episodi a rilevante importanza meteo-idrogeologica, di adeguato supporto tecnico che consenta un'analisi dell'evento a scala di bacino;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, rep. n. 4134, ha definito i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;

- il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, individua ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012 i Centri di Competenza;
- nell'elenco dei Centri di Competenza di cui al precedente decreto è inserita l'Agenzia Interregionale per il fiume Po con compiti fra l'altro di realizzazione di un sistema di modellistica idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali sull'asta principale del fiume Po e lo sviluppo di procedure organizzative e funzionali per la gestione del servizio di piena e di pronto intervento idraulico nell'ambito dei presidi territoriali, nonché per il raccordo con la pianificazione di emergenza anche a scala provinciale;
- l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, nella nuova architettura istituzionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e s.m.i., è chiamata a svolgere il duplice ruolo di Centro di Competenza e di Presidio Territoriale Idraulico;
- con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 "Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene", viene istituita e regolata l'unità di Comando e Controllo, in cui AIPo assume il ruolo di Segreteria Tecnica, e la sede di Parma dell'AIPo assume le funzioni di Centro previsionale per l'asta principale del fiume Po, coordinandosi con i Centri Funzionali Decentrati della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e del Veneto;
- con riferimento alle finalità di tutela quantitativa della risorsa idrica, la previgente



Legge 5 gennaio 1994, n. 36, aveva stabilito specifici criteri ed obiettivi di carattere generale, attribuendo alle Autorità di bacino la competenza a definire ed aggiornare periodicamente, per il proprio ambito territoriale di riferimento, il bilancio idrico, che è lo strumento finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili in un'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei citati criteri ed obiettivi stabiliti dalla legge;

- il “Piano del Bilancio idrico del Distretto Idrografico Padano”, approvato con Deliberazione C. I. n. 8 del 7 dicembre 2016, è lo strumento di integrazione tra la tutela quantitativa e la tutela qualitativa della risorsa idrica, introducendo la pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità dei corpi idrici e a consentire un consumo idrico sostenibile per le finalità del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici del piano di gestione del bacino idrografico del fiume Po, garantendo in tal modo il rispetto delle portate ecologiche, anche con riguardo alla necessità di attuare una gestione proattiva degli eventi siccitosi, considerando altresì gli scenari futuri di cambiamento climatico;
- con Protocollo di Intesa del 13 luglio 2016 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Autorità di Bacino del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Liguria, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Toscana, la Regione Valle d’Aosta, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, ISTAT, CREA, ISPRA, TERNA Rete Italia, A.I.Po, Enti Regolatori dei Laghi, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A. e ASSOELETRICA, è stato istituito l’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po;
- l’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, in



base all'art. 10, c. 2 del citato protocollo di intesa del 13 luglio 2016, si avvale, per le proprie attività, del suddetto sistema di modellistica a supporto della gestione integrata delle risorse idriche integrato con i modelli di dettaglio regionali dove disponibili;

- dal 2005, sono stati stipulati Accordi tra il Dipartimento della Protezione Civile, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, l'Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione del Veneto, dapprima per la realizzazione e successivamente per la manutenzione ordinaria ed evolutiva di un sistema di modellistica idraulica per la previsione ed il controllo delle piene fluviali dell'asta principale del fiume Po, che da ultimo è stato rinnovato nel 2019, per le annualità 2019-2020-2021, registrato con Rep. AIPo n. 1435 del 16 dicembre /2019.

CONSIDERATO CHE

- tale sistema integrato di dati e modelli idrologici e idraulici rappresenta lo strumento di riferimento per la previsione ed il controllo delle piene e delle magre del fiume Po, oltre che per la difesa idraulica, la gestione delle risorse idriche e la navigazione;
- è necessario provvedere alle attività di manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema, che necessitano di una durata pluriennale;
- tale sistema è funzionante presso Dipartimento della protezione civile, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, AIPo e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta;
- è altrettanto indispensabile, per le attività dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici, disporre di un'adeguata rete di misure in tempo reale dei principali prelievi;
- tutti i soggetti firmatari coinvolti costituiscono pubbliche Amministrazioni, istituzionalmente competenti per materia e/o per territorio in via esclusiva;
- che è comune interesse dei soggetti firmatari la sottoscrizione di un accordo pluriennale



per le motivazioni di cui sopra che disciplini le concrete modalità realizzative delle attività e delle iniziative da sviluppare nel periodo 2022 - 2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI DEFINISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

I visti, le premesse e i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo; gli atti di natura normativa e convenzionale citati nelle predette premesse, che si intendono qui integralmente recepiti, ne costituiscono il presupposto.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha l'obiettivo d'individuare le modalità di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema integrato di dati e modelli idrologici e idraulici del bacino distrettuale del fiume Po, e di condividere strumenti e dati ai fini della previsione degli eventi estremi di piena per l'asta principale del fiume Po, considerati gli apporti del sistema fluviale costituito dagli affluenti dell'asta di Po, e alla previsione degli eventi di magra e del miglioramento della gestione delle risorse idriche di distretto idrografico.

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente Accordo, i soggetti firmatari sono chiamati a svolgere ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, organizzativo e finanziario secondo le rispettive competenze in conformità a quanto di seguito stabilito.

Con il presente Accordo, gli Enti firmatari si impegnano a mantenere efficiente il sistema integrato di dati e modelli idrologici e idraulici del bacino distrettuale del fiume Po, garantendone il corretto ed ottimale funzionamento, l'indispensabile finanziamento, così come descritto all'art. 12, nonché concordando e supportando tutte le iniziative necessarie a migliorare il sistema stesso.

Per le attività dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici, il sistema è integrato con le misure in tempo reale dei principali prelievi/rilasci e, dove disponibili, con le modellistiche regionali operative di dettaglio.



Art. 3 - Modalità di Attuazione e Costituzione del Gruppo di Coordinamento Unificato - GCU

L'attuazione dell'Accordo implica lo svolgimento, da parte dei soggetti firmatari, di azioni coordinate, integrate e complementari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

È costituito pertanto un Gruppo di Coordinamento Unificato (di seguito GCU), articolato per tematica operativa e gestionale, composto pariteticamente da un rappresentante per ogni soggetto firmatario e per ogni articolazione. In particolare, il GCU è articolato come segue:

- GCU Piene (GCU-P) con funzioni di coordinamento delle attività di gestione del sistema e della modellistica numerica degli scenari di piena del fiume Po, coordinato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- GCU Magre (GCU-M) con funzioni di coordinamento per la gestione della modellistica numerica degli scenari di magra e gestione risorse idriche del distretto del fiume Po, coordinato dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

Il GCU potrà essere diversamente articolato per far fronte alle eventuali e successive esigenze operative, anche su indicazione degli Enti firmatari.

Altri referenti o esperti delle Amministrazioni firmatarie potranno essere proposti dai rappresentanti.

Non è previsto alcun compenso per i partecipanti al GCU, né alcun rimborso spese.

Il trattamento di missione, qualora dovuto, sarà a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Art. 4 - Attività del Gruppo di Coordinamento Unificato

Il GCU assume funzioni di coordinamento e indirizzo sui temi dei dati e dei modelli idrologici e idraulici, della modellistica di previsione delle piene fluviali e degli eventi di magra, e della pianificazione di bacino distrettuale, definisce la strategia generale del processo di



miglioramento del sistema integrato dati e modellistico, verificando il grado di affidabilità dei risultati ed il rispetto degli indirizzi proposti, in particolare a seguito degli eventi di piena e di magra, una volta superate le condizioni di emergenza.

Il GCU, anche attraverso le sue articolazioni, valuta e si esprime relativamente alle modifiche, integrazioni ed agli sviluppi del sistema integrato di dati e modelli idrologici e idraulici del bacino distrettuale del fiume Po e approva la programmazione tecnico-amministrativa delle attività di manutenzione e sviluppo, con riferimento a ciascuna annualità di vigenza della presente convenzione.

Tale programmazione viene trasmessa annualmente ai firmatari del presente Accordo. Il GCU si dota di un regolamento di funzionamento, come individuato nel successivo Art. 7.

Art. 5 - Struttura del Sistema

Il sistema integrato di dati, modelli idrologici e idraulici realizzato è composto da un master principale, di proprietà dell'AIPo ed operativo a Parma, e sette master secondari operativi presso il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile sito a Roma, l'Autorità di Bacino distrettuale per il fiume Po sito a Parma, e i Centri Funzionali Decentrati di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, rispettivamente siti a Aosta, Torino, Milano, Bologna e Marghera (VE) e da due web-service: IRIS-FEWS e My-Dewetra, quest'ultimo gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, per la loro consultazione tramite web. Tutti gli aggiornamenti e gli upload vengono caricati sul master centrale rispetto a cui i master secondari si sincronizzano, garantendo in ogni momento il perfetto allineamento del sistema e la sicurezza dell'univocità dei risultati.

Tale configurazione, le modalità di scambio dei dati e di condivisione dei risultati di output dei modelli verranno dettagliate nell'ambito del regolamento di funzionamento di cui all'art. 7 e potranno essere modificate secondo le modalità che verranno individuate nel medesimo regolamento.



Art. 6 – Attività di formazione sull'uso della piattaforma

Periodicamente per tutta la durata del presente Accordo, saranno effettuate delle attività addestrative sul software, sull'interpretazione dei dati visualizzati e sulla gestione dell'applicativo Client-Server per trasferire l'opportuno know-how per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione delle procedure di aggiornamento. Sarà inoltre fornita la documentazione disponibile del software e del sistema nella modalità prevista, per quanto possibile, dall'allegato 1 "Linee guida Convenzione DPC – specifiche per la consegna degli applicativi software".

Art. 7 - Regolamento di funzionamento del GCU

Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo il GCU adeguerà il proprio regolamento di funzionamento previsto all'art. 4, in particolare il regolamento dovrà indicare prioritariamente:

- le modalità di funzionamento e coordinamento del GCU e delle sue articolazioni GCU-P e GCU-M, con particolare riferimento alla definizione della strategia generale, alla programmazione tecnico-amministrativa ed alla gestione delle attività di manutenzione e sviluppo di interesse comune all'intero sistema integrato di dati e modelli;
- la descrizione dell'architettura del sistema, tenuto conto degli indirizzi forniti dall'A.G.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale) inerenti il Cloud nella PA e dei principali modelli disponibili;
- le modalità di gestione, di coordinamento e di reciproca interazione del sistema centrale e dei sistemi secondari, compreso lo scambio dei dati e dei risultati di output disponibili;
- le modalità di aggiornamento del modello per la previsione delle piene dell'asta principale del fiume Po, rispetto ai modelli di piena del tempo reale degli affluenti eventualmente sviluppati a scala regionale al fine di garantire, pur nel diverso grado di dettaglio della schematizzazione delle aste fluviali che delle opere idrauliche presenti, opportuna



coerenza tra gli stessi, ed una sempre migliore rappresentazione del funzionamento idraulico dell'asta del fiume Po;

- le modalità di reciproca interazione delle modellistiche regionali operative di dettaglio, ove disponibili, e la modellistica per la previsione degli eventi di magra e per il miglioramento della gestione di risorse idriche a scala di distretto idrografico, al fine di coordinare in modo efficace le attività da condursi nell'ambito dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici;
- le modalità di utilizzo e diffusione di dati, prodotti e componenti del sistema;

Art. 8 - Impegno delle Amministrazioni Firmatarie

I soggetti firmatari si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, a perseguire le finalità stabilite dal presente Accordo di cui all'art.2, garantendo il proprio contributo al funzionamento del GCU anche attraverso le proprie strutture tecniche a tale scopo delegate.

Art. 9 - Entrata in vigore, durata dell'Accordo, adempimenti amministrativi

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2024. Il presente Accordo vincola i firmatari dalla data di sottoscrizione ed il Dipartimento dalla registrazione del decreto approvativo da parte dei competenti Organi di Controllo.

Almeno sei mesi prima della scadenza, il GCU effettua una verifica del grado di attuazione e funzionamento del sistema ai fini del rinnovo, della modifica o dell'integrazione del presente accordo da parte dei soggetti firmatari. Qualsiasi modifica al presente Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.



Articolo 10 – Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato tramite comunicazione scritta notificata mediante raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso unilaterale sarà effettivo a partire dall'annualità successiva e non inciderà sulla parte di Accordo già eseguito.

Art. 11 - Uso e Titolarità

La proprietà dell'hardware, del software e delle basi di dati territoriali preesistenti e utilizzati per lo sviluppo e la gestione dei prodotti relativi alla convenzione, rimane in capo a ciascun soggetto originariamente proprietario, nello specifico il Dipartimento della protezione civile è un end-user della piattaforma di visualizzazione del sistema integrato di dati e modelli idrologici e idraulici del bacino distrettuale del fiume Po.

L'utilizzo degli strumenti, dei dati condivisi nonché dei prodotti, finalizzato alle attività di cui all'art. 1, è consentito agli enti firmatari nell'ambito delle proprie competenze, attribuzioni e responsabilità.

L'eventuale commercializzazione e/o la cessione dei prodotti è vietata, salvo diverse disposizioni da concordare tra i soggetti firmatari, su eventuale proposta del GCU.

Art. 12 - Modalità di erogazione

L'onere finanziario per il funzionamento del sistema integrato di dati e modelli idrologici idraulici del bacino distrettuale del fiume Po, per il periodo 2022 - 2024 è pari ad € 1.260.000 IVA compresa. Tale importo, che deve essere coperto con il concorso pro-quota dei partecipanti alle spese da sostenere, garantisce il funzionamento, la manutenzione ordinaria e gli eventuali aggiornamenti del sistema concordati ed approvati in sede di GCU. Il contributo dei singoli partecipanti al mantenimento e allo sviluppo del sistema è concordato come da successiva Tabella di dettaglio.



Amministrazione	quote	GCU-P	GCU-M	TOTALE
		(AIPo)	(AdBPo)	
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale	2022	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 225.000,00
	2023	€ 80.000,00	€ 20.000,00	
	2024	€ 80.000,00	€ 20.000,00	
Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po	2022	€ 25.000,00	€ 90.000,00	€ 345.000,00
	2023	€ 25.000,00	€ 90.000,00	
	2024	€ 25.000,00	€ 90.000,00	
Agenzia Interregionale per il fiume Po	2022	€ 55.000,00	€ 40.000,00	€ 285.000,00
	2023	€ 55.000,00	€ 40.000,00	
	2024	€ 55.000,00	€ 40.000,00	
Regione Emilia - Romagna	2022	€ 7.000,00	€ 4.000,00	€ 105.000,00
	2023	€ 34.000,00	€ 13.000,00	
	2024	€ 34.000,00	€ 13.000,00	
Regione Lombardia	2022	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 105.000,00
	2023	€ 25.000,00	€ 10.000,00	
	2024	€ 25.000,00	€ 10.000,00	
Regione Piemonte	2022	€ 25.000,00	10.000,00	€ 105.000,00
	2023	€ 25.000,00	10.000,00	
	2024	€ 25.000,00	10.000,00	
Regione Autonoma Valle d'Aosta	2022	€ 5.000,00	-	€ 15.000,00
	2023	€ 5.000,00	-	
	2024	€ 5.000,00	-	
Regione del Veneto	2022	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 75.000,00
	2023	€ 15.000,00	€ 10.000,00	
	2024	€ 15.000,00	€ 10.000,00	
Totale	2022	€ 177.000,00	€ 169.000,00	€ 1.260.000,00
	2023	€ 264.000,00	€ 193.000,00	
	2024	€ 264.000,00	€ 193.000,00	
	Accordo	€ 705.000,00	€ 555.000,00	

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2, attraverso le articolazioni di cui all'art. 3, sarà cura dell'Agenzia interregionale per il fiume Po per il GCU-P e dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po per il GCU-M provvedere alla gestione delle spese e dei finanziamenti relativi.



Le spese per il funzionamento del Gruppo di Coordinamento Unificato saranno a carico delle rispettive amministrazioni.

I contributi saranno erogati da ogni partecipante, a seguito di formale richiesta dell'Agenzia interregionale per il fiume Po e dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ognuna per quanto di propria competenza, contenente la relazione descrittiva dell'utilizzo delle risorse sulla base delle attività programmate di cui all'art. 4.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile potrà procedere all'erogazione del proprio contributo solo a seguito dell'approvazione da parte del competente Ufficio del Dipartimento, e comunque non anteriormente alla data di registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti organi di controllo.

Articolo 13 - Personale. Assicurazioni. Sicurezza

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale strutturato e non strutturato impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano ivi eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale utilizzato nelle attività oggetto del presente Accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. n. 81/2008.



Articolo 14 - Protezione dei dati personali

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle attività previste.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali ricevuti dall'altra Parte saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, per finalità di informazione o per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle autorità competenti; per tali scopi i dati potranno essere comunicati a terzi, sia in Italia sia all'estero.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente accordo e dichiarano di conoscere i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Le Parti danno reciprocamente atto che esse hanno titolo per trattare e comunicare i dati di terzi trasmessi all'altra Parte e che tale Parte ricevente può dunque legittimamente trattare tali dati per i fini del presente accordo.

Per quanto concerne l'informativa sul trattamento dei dati personali operato dalle Parti, si rinvia a quanto riportato sui siti istituzionali delle Parti stesse.

Articolo 15 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di



pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

Articolo 16 - Spese

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2-bis della legge n. 241/1990.

Le spese di bollo corrispondono a € 90,00 (novanta/00). L'imposta di bollo è assolta dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po per l'intero importo.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Ogni ulteriore spesa sarà a carico delle parti pro quota, se dovuta.

Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Art. 17 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. A), punto 2, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, c. 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



per il Dipartimento della Protezione Civile

per l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po

per l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

per la Regione Emilia-Romagna

per la Regione Lombardia

per la Regione Piemonte

per la Regione Autonoma Valle D'Aosta

per la Regione del Veneto





ALLEGATO 1
SPECIFICHE PER LA CONSEGNA DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE



Il presente documento ha lo scopo di disciplinare per gli aspetti tecnici l'eventuale sviluppo in convenzione di applicativi, sistemi, procedure, basi di dati da parte dei Centri di Competenza (da ora CdC).

Nell'ambito dello sviluppo di un software o di una base dati da parte di un CdC, occorre distinguere tra quelli che si prevede il CdC metterà a disposizione del Dipartimento della protezione Civile (da ora DPC), attraverso un collegamento dedicato ovvero per mezzo della rete internet, da quelli che si prevede, a sviluppo ultimato, che verranno operati dall'interno del DPC e per i quali si prevede la necessità di una presa in carico.

Sviluppo di un software da parte del CdC.

In caso di sviluppo di un nuovo applicativo o sistema, le modalità per il collegamento con le reti Dipartimentali, verranno preventivamente concordate con il Servizio informatica e sistemi per le comunicazioni del DPC. Eventuali necessità circa la disponibilità, i livelli di servizio indispensabili per le attività del DPC ed eventuali modalità o procedure di manutenzione, verranno concordati tra il CdC e l'Ufficio proponente l'atto convenzionale, in un documento denominato **Service Level Agreement**¹, allegato alla convenzione, nel quale verrà definito nel dettaglio l'oggetto della prestazione che il DPC si attende di ricevere per le sue esigenze istituzionali.

Nel caso in cui l'applicativo realizzato in collaborazione con il CdC tratti temi già esposti, anche parzialmente, da altri applicativi del DPC, deve essere incluso, per quanto applicabile, nelle clausole del SLA un disciplinare relativo all'interoperabilità tra i sistemi in parola, specificandone le interfacce e, soprattutto, le specifiche delle conversazioni, ovvero i modelli di interazione tra i sistemi a tutti i livelli interessati (modello dei dati, modello delle operazioni/sequenze di interazioni).

Sviluppo di un applicativo da parte del CdC, con conseguente presa in carico da parte del DPC.

L'attività di sviluppo dovrà essere preventivamente concordata, attraverso riunioni preliminari, con il Servizio informatica e sistemi per le comunicazioni del DPC. Anche per questa tipologia di attività, è opportuno concordare un Service Level Agreement - da allegare alla convenzione - nel quale siano definite eventuali modalità o procedure che il CdC adotterà in relazione alla manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dell'applicativo, laddove sia prevista dalla convenzione.

Lo sviluppo di ciascun applicativo, tra quelli che si intende installare ed operare presso le infrastrutture dipartimentali, dovrà essere corredato con le informazioni riguardanti:

- Piano di lavoro di obiettivo
- Specifica dettagliata dei requisiti (casi d'uso, diagrammi di stato, funzioni, requisiti non funzionali, ecc.)
- Architettura generale del sistema
- Schema concettuale e logico delle basi di dati
- Specifica tecnica dettagliata dei moduli funzionali e della base dati
- Procedure di Backup e Restore
- Procedure di Amministrazione delle basi dati
- Codice sorgente
- Manuale utente

¹ Si prenda come riferimento ad es. le Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale.



- Manuale operativo e di gestione (ad uso dei sistemisti e degli addetti alla gestione)
- Manuale tecnico del prodotto, comprensivo delle procedure di installazione e degli script di creazione del database (ad uso degli addetti alla manutenzione e sviluppo del software)
- Procedure di monitoring dei servizi per la verifica della disponibilità del servizio
- Procedure di aggiornamento dei sistemi componenti (web server, application server, RDBMS, etc.)
- Gestione Utenze:
 - o Utenze amministrative
 - o Policy password
 - o Policy e regole FW
 - o Eventuale necessità di accessi amministrativi dall'esterno (VPN, etc.)

Il DPC si riserva di chiedere la contestuale consegna di una copia del software anche su supporto magnetico/ottico.

La consegna della documentazione dovrà essere realizzata su un supporto digitale (cd, dvd, ecc.) in formato nativo (.doc, .odt, .xls, .ods, .ppt, .mpp, ecc.), firmata digitalmente e accompagnata dalla lettera di consegna. La lettera di consegna dovrà contenere l'elenco della documentazione consegnata (codice, versione, tipologia di documento). La consegna è ritenuta valida se il documento consegnato è completo di tutti gli allegati e di eventuali macro/script incorporate nei documenti.

A fronte dell'utilizzo di applicazioni o funzionalità, al CdC potrà essere richiesto di organizzare ed erogare, presso le sedi del DPC, corsi di formazione per gli utenti e/o per il personale tecnico, predisponendo gli opportuni materiali educativi (documentazione, presentazioni multimediali, test di verifica dell'apprendimento, ecc.), allo scopo di perfezionare il trasferimento tecnologico.



00419525

